



Il nuovo sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro

ENPACL
40
1972-2012



IL NUOVO SISTEMA PREVIDENZIALE

Riforma 2012

Il 27 settembre 2012 l'Assemblea dei Delegati dell'ENPACL ha approvato importanti modifiche e integrazioni allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente. Tali modifiche sono volte a garantire i 50 anni di sostenibilità dei propri conti pensionistici, in coerenza con l'intervenuta normativa di cui all'articolo 24, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Con ministeriale del 9 novembre 2012 Prot. 36/0016409/MA004.A007 è stata comunicata all'Enpacl l'avvenuta approvazione del Regolamento di previdenza ed assistenza.

Gli assi portanti della riforma, che entrerà in vigore il **1° gennaio 2013**, sono:

- la correlazione della contribuzione soggettiva al reddito professionale, attraverso l'applicazione dell'aliquota del 12%;
- la determinazione della misura della pensione in funzione del montante contributivo effettivamente maturato (metodo contributivo), *pro rata temporis*;
- la contribuzione integrativa determinata nella percentuale del 4% sul volume d'affari IVA, contro l'attuale 2%, ferma una misura minima;
- il requisito di accesso anagrafico al pensionamento per vecchiaia gradualmente elevato a 70 anni per uomini e donne e la riduzione del requisito contributivo a 5 annualità;
- il requisito contributivo di accesso al pensionamento per anzianità, gradualmente elevato a 40 anni, fermo il requisito anagrafico minimo di 60 anni;
- sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni erogate dall'ENPACL, a seguito dell'entrata in vigore della riforma i montanti contributivi sono costituiti dai versamenti per contribuzione soggettiva (12% del reddito professionale), dai $\frac{3}{4}$ della contribuzione integrativa (4% del volume d'affari IVA) e dai versamenti facoltativi per contribuzione facoltativa aggiuntiva (cd "modularità").



Riforma 2012

Criticità dell'attuale sistema previdenziale

**LA CONTRIBUZIONE NON E' RAPPORTATA ALLA
CAPACITA' REDDITUALE DELL'ASSOCIATO**

inoltre

**LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON SONO
CORRELATE AI CONTRIBUTI VERSATI**



L'ENPA RESTA UN SISTEMA PREVIDENZIALE A RIPARTIZIONE

Riforma 2012


Nel sistema a **RIPARTIZIONE**
il vero **PATRIMONIO**
sono gli **ISCRITTI** :
con i loro versamenti
garantiscono il pagamento delle pensioni

L'interesse **INDIVIDUALE**
si realizza
curando l'interesse **COLLETTIVO**



PERCHE' LA RIFORMA

Riforma 2012





QUALI GLI INTERVENTI ADOTTATI ...

... per rendere equo e sostenibile il nostro sistema previdenziale?

1. finanziare il sistema tramite il versamento di un contributo calcolato a percentuale sul reddito, con una contribuzione minima;
2. correlare la prestazione pensionistica ai contributi complessivamente versati;
3. allineare l'età di pensionamento all'aumento della speranza di vita attesa.



COSA CAMBIA?

Riforma 2012

ATTUALE SISTEMA	RIFORMA
Si basa sul numero degli iscritti	Si basa sul volume affari e sui redditi complessivi della Categoria
Rapporto iscritti/pensionati DETERMINANTE per calcolo contributi da versare	Rapporto iscritti/pensionati ININFLUENTE per calcolo contributi da versare
Se rapporto iscritti/pensionati peggiora: aumento contributi	Se diminuiscono significativamente i redditi degli iscritti: aumento contributi
Contributi non correlati alla capacità reddituale dell'iscritto	Contributi correlati alla capacità reddituale dell'iscritto
Prestazioni non correlate ai contributi versati	Prestazioni correlate ai contributi versati
Rapporto intergenerazionale INIQUO	Rapporto intergenerazionale EQUO
Sistema potenzialmente solidale (ma risorse insufficienti)	Sistema potenzialmente solidale



LA NUOVA CONTRIBUZIONE

Riforma 2012

I contributi che formano il **montante**

Soggettivo

a percentuale sul REDDITO

OBBLIGATORIO

Integrativo

a percentuale sul VOLUME AFFARI IVA

OBBLIGATORIO

Aggiuntivo

a misura fissa

FACOLTATIVO



LA NUOVA CONTRIBUZIONE

Riforma 2012

Contributo soggettivo

12%

sul reddito professionale

Reddito minimo: **17.000 = 2.040**

Reddito massimo: **95.000 = 11.400**



LA NUOVA CONTRIBUZIONE

Riforma 2012

Contributo integrativo

4%

sul volume affari IVA

(con un minimo di euro **300**)

di cui il **3%** destinato al montante individuale

e il restante **1%** a sostenibilità del sistema



VERSAMENTI FACOLTATIVI

**aggiuntivi al contributo soggettivo obbligatorio
a moduli di euro 500
che determinano una
maggior quota di pensione**

D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917

(Testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000 n.47)

Articolo 10, comma 1, lettera e):

“... sono **deducibili** i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché quelli versati **facoltativamente** alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza ...”



PENSIONE DI VECCHIAIA

Riforma 2012

Requisiti

Oggi: **65** anni di età + **30** contributi
(calcolo tipico)
65 anni di età + **3** contributi + **cancellazione**
(calcolo contributivo)

Dal 2013: **70** anni di età + **5** contributi
(calcolo contributivo)

... con gradualità ...



PENSIONE DI VECCHIAIA

Riforma 2012

Nuovi requisiti

Anno	Dal 2013	Dal 2016	Dal 2019	Dal 2022	Dal 2025
Età	66	67	68	69	70
Anni contribuzione	5	5	5	5	5
Misura minima	5 volte il minimo (10.200 euro)	5 volte il minimo	5 volte il minimo	5 volte il minimo	Non richiesta



PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Riforma 2012

Requisiti

Oggi: **58 anni di età + 35 contributi + cancellazione**
(calcolo tipico)

A prescindere dall'età + 40 contributi
(calcolo tipico)

Dal 2013: **60 anni di età + 40 contributi**
(calcolo contributivo pro rata)

... con gradualità ...



PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Riforma 2012

Nuovi requisiti

Anno	Dal 2013	Dal 2015	Dal 2017	Dal 2019	Dal 2021
Età minima	60	60	60	60	60
Anni contribuzione	36	37	38	39	40
Cancellazione	SI	SI	SI	SI	NO



MISURE IN FAVORE DEI GIOVANI NEO ISCRITTI

Riforma 2012

Requisiti

- Meno di 35 anni di età
- Prima iscrizione

Riduzione

- 50% contributo soggettivo minimo
- 50% aliquota contributo soggettivo

Quando

- Anno di iscrizione
- Quattro anni successivi



MISURE IN FAVORE DEI PENSIONATI ISCRITTI

Riforma 2012

Requisiti

- Iscrizione all'Albo
- Pensione ENPACL

Riduzione

- 50% aliquota contributo soggettivo
- Contributo minimo in misura del 50%

Quando

- Dalla domanda
- Fino a revoca



COME SI CALCOLA LA PENSIONE

Riforma 2012

PRO RATA TEMPORIS

Annualità versate fino
al 31/12/2012

Metodo attuale

Annualità versate dal
1/1/2013

Metodo contributivo



IL METODO CONTRIBUTIVO

Riforma 2012

Introdotta in Italia nel **1995** con la legge n.335 (riforma 'Dini'), i trattamenti pensionistici sono commisurati alla contribuzione versata e rivalutata nel tempo (**montante contributivo**).

La pensione viene definita al momento del pensionamento ed è il risultato del **risparmio previdenziale**. Maggiore è la contribuzione versata, maggiore sarà la pensione.

Il montante contributivo è trasformato in pensione attraverso un coefficiente neutro, che tiene conto dell'**aspettativa di vita**.

Flessibilità dell'età di pensionamento.

Ha un forte carattere di **corrispettività**. Necessita elementi di solidarietà.



COME SI DETERMINA LA MISURA DELLA PENSIONE ?

Riforma 2012

Il montante contributivo è
trasformato in rendita
con l'utilizzo dei **coefficienti**
in vigore tempo per tempo
nel sistema contributivo
ex legge n. 335/1995.



EFFETTI ATTUARIALI DELLA RIFORMA

Ultimo saldo positivo	Bilancio tecnico al 2003	Bilancio tecnico al 2006	Bilancio tecnico al 2009	Bilancio tecnico al 2012
Previdenziale	2016	2017	2034	oltre 2062
Corrente	2018	2019	2039	oltre 2062
Patrimoniale	2036	2036	2053	oltre 14 mld